

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2020 N.1154

Approvazione degli accordi integrativi tra la Regione Liguria, A.Li.Sa. e le OO.SS della Pediatria di libera scelta riguardanti: 1) il progetto denominato Campagna vaccinazione anti-influenzale per i soggetti in età pediatrica sani; 2) l'esecuzione di test antigenici rapidi nell'ambito del potenziamento dell'attività territoriale nella gestione dell'emergenza Covid – 19; 3) il potenziamento delle forme associative e del personale di studio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE i seguenti accordi integrativi regionali, sottoscritti in data 17/09/2020 (l'accordo di cui al punto 1.) e in data 24/11/2020 (gli accordi di cui ai punti 2. e 3.), in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 dell'ACN della Pediatria di libera scelta del 29/07/2009, tra la Regione Liguria, nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, A.Li.Sa. e le OO.SS dei PLS, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

1. "Accordo integrativo tra la Regione Liguria, A.Li.Sa. e le OO.SS della Pediatria di libera scelta ad oggetto il progetto denominato "Campagna vaccinazione anti-influenzale per i soggetti in età pediatrica sani";
2. "Accordo Integrativo Regionale con i pediatri di libera scelta per l'esecuzione di test antigenici rapidi nell'ambito del potenziamento dell'attività territoriale nella gestione dell'emergenza Covid – 19";
3. "Accordo integrativo regionale tra la Regione Liguria, A.Li.Sa. e le OO.SS. della Pediatria di libera Scelta per il potenziamento delle forme associative e del personale di studio".

DI DARE ATTO CHE:

1. l'Accordo integrativo tra la Regione Liguria, A.Li.Sa. e le OO.SS della Pediatria di libera scelta ad oggetto il progetto denominato "Campagna vaccinazione anti-influenzale per i soggetti in età pediatrica sani", trova copertura economica a valere sui Bilanci di esercizio delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, nell'ambito del finanziamento sanitario parte corrente assegnato per l'anno 2020 e, relativamente alla prosecuzione prevista oltre il 31/12/2020, per il successivo esercizio, nell'ambito dei trasferimenti correnti del fondo sanitario regionale, nei limiti del finanziamento sanitario corrente;
2. l'Accordo Integrativo Regionale con i pediatri di libera scelta per l'esecuzione di test antigenici rapidi nell'ambito del potenziamento dell'attività territoriale nella gestione dell'emergenza Covid – 19", trova la seguente copertura economica:
 - per la parte relativa all'attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, a valere sui Bilanci di esercizio delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, nell'ambito del finanziamento sanitario parte corrente assegnato per l'anno 2020, entro la previsione massima di spesa di complessivi € 804.230,97 – riferita anche all'analoga attività dei medici di medicina generale – come autorizzata e individuata per la Regione Liguria dalla tabella 1, art. 18, del citato D.L. 137/2020;

- per la parte relativa alle attività aggiuntive, su base volontaria, di somministrazione dei tamponi molecolari di conferma, di affiancamento al Dipartimento di Prevenzione e di triage telefonico, di visita ed eventuale somministrazione di tampone a pazienti definiti “casi sospetti paucisintomatici” in ambulatori di sicurezza, distrettuali di pediatria di famiglia, come sopra meglio specificate, a valere sui Bilanci di esercizio delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, nell’ambito del finanziamento del fondo sanitario parte corrente assegnato per l’anno 2020 - al di fuori della previsione di cui al citato D.L. n. 137/2020 - e, relativamente alla prosecuzione oltre il 31/12/2020, per il successivo esercizio, nell’ambito dei trasferimenti correnti del fondo sanitario regionale, nei limiti del finanziamento sanitario corrente;
 - per la parte relativa al riconoscimento dell’indennità per il personale infermieristico, limitatamente al periodo di vigenza dell’accordo regionale, nei fondi individuati e assegnati annualmente a ciascuna Azienda ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale e degli Accordi Integrativi Regionali di riferimento, a valere in primo luogo su eventuali quote residue di annualità pregresse;
3. l’”Accordo integrativo regionale tra la Regione Liguria, A.Li.Sa. e le OO.SS. della Pediatria di libera Scelta per il potenziamento delle forme associative e del personale di studio.”, trova copertura, relativamente alle risorse aggiuntive dallo stesso individuate, a valere sui Bilanci di esercizio delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria - finanziamento sanitario parte corrente assegnato per l’anno 2020 e, per i successivi esercizi, nell’ambito dei trasferimenti correnti del fondo sanitario regionale, nei limiti del finanziamento sanitario corrente;

DI DARE ATTO che gli Accordi integrativi regionali allegati producono i loro effetti dalla data di sottoscrizione.

DI DARE MANDATO ad A.Li.Sa. e alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni necessarie per dare esecuzione agli Accordi regionali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE A.Li.Sa, relativamente all’Accordo Integrativo Regionale per l’esecuzione di test antigenici rapidi nell’ambito del potenziamento dell’attività territoriale nella gestione dell’emergenza Covid – 19, di monitorare, in collaborazione con le AA.SS.LL., l’andamento della spesa - tramite le registrazioni delle prestazioni da parte dei pediatri sul sistema POLISS e/o su altro sistema di rilevazione di riferimento - in considerazione della necessità di garantire l’osservanza del tetto massimo individuato dal D.L. 137/2020 per l’attività di esecuzione dei test antigenici rapidi - riferita anche all’analoga attività dei medici di medicina generale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ad A.Li.Sa, alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria e alle OO.SS. della Pediatria.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, e dei relativi allegati in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE TRA REGIONE LIGURIA, A.L.I.S.A. E OO.SS. DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA AD OGGETTO IL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE PER I SOGGETTI IN ETÀ PEDIATRICA SANI".

Premessa

Vaccinare contro l'influenza i soggetti a rischio di qualunque età nonché i bambini altrimenti sani di età compresa tra sei mesi e sei anni è da tempo azione di prevenzione attiva raccomandata da istituzioni, società scientifiche ed è, inoltre, esperienza di numerosi sistemi sanitari nazionali.

La Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 0019214-04/06/2020-DGPRE-MDS-P ad oggetto "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021", contiene maggiore incisività riguardo all'età pediatrica (fascia 6 mesi - 6 anni), riportando evidenze scientifiche tratte dalla letteratura e citando la bibliografia, ad oggi disponibile, su protezione di comunità ed efficacia della vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica, che mostra l'opportunità di raccomandare la vaccinazione in questa fascia di età, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica. Il Ministero della Salute invita pertanto le Regioni a tenerne conto nella programmazione della campagna vaccinale.

Considerato, peraltro, che nella stagione influenzale 2020-2021 non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, il Ministero della Salute sottolinea, altresì, l'importanza della vaccinazione antinfluenzale per i soggetti in età pediatrica, al fine di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra COVID-19 e Influenza.

La Regione Liguria ha dato seguito a quanto indicato dal Ministero della Salute inserendo la copertura vaccinale per tale fascia di età fra gli obiettivi da perseguire con la campagna vaccinale antinfluenzale, coinvolgendo la Pediatria di Libera Scelta che è responsabile della salute dei cittadini in età pediatrica.

Per i motivi sopra esposti si condivide la necessità e l'opportunità, anche in previsione di una ripresa autunnale ed invernale della infezione da SARS-CoV-2, di dare attuazione alle indicazioni ministeriali mediante la definizione del presente progetto, denominato "Campagna vaccinazione anti-influenzale per i soggetti in età pediatrica sani", che, in accordo con la pianificazione sanitaria nazionale e il programma di immunizzazione contro l'influenza, persegue gli obiettivi specifici tesi ad assicurare una copertura vaccinale anti-influenzale quanto più ampia possibile.

Descrizione del progetto "Campagna vaccinazione anti-influenzale per i soggetti in età pediatrica sani".

TARGET ETÀ

Tutti i bambini, iscritti negli elenchi dei Pediatri di libera scelta della Liguria, di età compresa fra i 6 mesi (compiuti al momento dell'inizio della campagna) ed i 6 anni compiuti nell'anno 2020.

Si intendono arruolati anche i soggetti che compiono i 6 anni durante il periodo in cui è attiva la campagna vaccinale e che abbiano ricevuto la prima dose di vaccino antinfluenzale prima del compimento dei 6 anni.



1

1
7
Pederisio Caputo

A.LI.SA. dovrà fornire ad ogni ASL il numero di assistiti 6 mesi-6 anni per ogni PLS; i PLS potranno verificare sulla loro pagina personale dell'Anagrafe-web il numero dei propri assistiti 6 mesi-6 anni;

E' da sottolineare che per tale fascia di età, per molti bambini saranno necessarie due dosi (si tratta di tutti i bambini che non hanno mai ricevuto precedentemente dosi di vaccino antinfluenzale).

FORNITURA DOSI VACCINO ANTINFLUENZALE AI PEDIATRI

Ai Pediatri di libera scelta convenzionati presso le AASSLL Sistema Sanitario Regione Liguria che aderiranno in modo volontario al presente progetto verrà consegnato dalle Aziende un numero adeguato di dosi di vaccino anti-influenzale 2020-2021 quadrivalente compatibilmente alle disponibilità.

Le dosi dovranno essere consegnate in tempo utile, tenuto conto della data di inizio della campagna vaccinale di cui al progetto, secondo i quantitativi richiesti dai singoli Pediatri di libera scelta.

La richiesta del numero di dosi deve avvenire entro il giorno concordato con le singole ASL ed il ritiro delle dosi di vaccino, presso le sedi convenute in ASL, può avvenire anche in più tranches.

Le dosi di vaccino eventualmente (residuali) non utilizzate saranno smaltite dal Pediatra di libera scelta stesso, (in ogni caso prevedendo come via preferenziale quella della restituzione agli uffici vaccinali delle ASL).

TEMPISTICHE DELLA CAMPAGNA VACCINALE DI CUI AL PRESENTE PROGETTO

In considerazione delle raccomandazioni del Ministero della Salute di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre, e per ragioni organizzative, prime fra tutte la garanzia dei tempi necessari per la eventuale somministrazione di doppia dose di vaccino, la campagna vaccinale antinfluenzale di cui al presente progetto avrà inizio il 5 ottobre 2020 e si concluderà il 31 gennaio 2021 (domenica).

Solo in caso di effettiva impossibilità, si potrà prendere in considerazione come data di avvio della campagna quella relativa alla disponibilità del vaccino da parte della ASL e si dovrà concludere il 31 gennaio 2021.

METODOLOGIA

Le ASL devono predisporre gli elenchi dei Pediatri di Famiglia aderenti formalmente al progetto.

Il Pediatra di libera scelta aderente al progetto si attiverà per fare chiamata attiva dei propri iscritti tramite il software gestionale o altra modalità.

Il Pediatra di libera scelta aderente al progetto e che utilizza il proprio studio deve garantire tutte le misure previste per la riduzione del contagio da COVID-19, da normativa vigente.

Il Pediatra di libera scelta aderente auto-certificherà la disponibilità dei requisiti per il trasporto, conservazione e somministrazione del vaccino secondo le migliori pratiche vaccinali ed ai sensi della normativa vigente in materia.

Le OOSS della Pediatria di libera scelta si faranno carico di fornire consulenze specifiche ai Pediatri di libera scelta aderenti, anche in accordo con il Servizio di Igiene di ciascuna ASL.



2



Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse (ADR) seguiranno le modalità previste dalla normativa vigente di farmacovigilanza.

La sede in cui verranno effettuate le vaccinazioni, potrà essere l'ambulatorio del Pediatra di libera scelta oppure ambulatori "esterni" e messi a disposizione dalle singole ASL.

La reportistica della campagna vaccinale (certificazione comprendente dati anagrafici del soggetto vaccinato, data di scadenza, lotto, etc. del vaccino) potrà essere effettuata mediante portale regionale dedicato una volta predisposto. Nell'immediato il riscontro dell'effettuazione della vaccinazione potrà essere fornito dai PLS estraendo dai software gestionali gli elenchi o, in assenza di tale possibilità mediante fogli excel opportunamente predisposti dalle ASL. In ogni caso i dati essenziali da riportare sulla reportistica autocertificata dal PLS a norma di legge, sono: dati anagrafici del soggetto vaccinato, data di effettuazione della vaccinazione (prima e/o seconda dose) data di scadenza, lotto, del vaccino.

La reportistica inviata alle ASL servirà anche per le opportune valutazioni amministrative, statistiche ed ai fini del pagamento del corrispettivo ai Pediatri di libera scelta aderenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Verranno riconosciute, al Pediatra di libera scelta aderente al progetto, le seguenti competenze economiche:

- a) Per ogni seduta vaccinale – **effettuata nel proprio ambulatorio** - viene riconosciuto al PLS aderente il compenso di € 12 (€ 24,00 a ciclo completato in caso di somministrazione di due dosi di vaccino) per i propri assistiti.
- b) Per ogni seduta vaccinale – **non effettuata nel proprio ambulatorio** – viene riconosciuto al PLS aderente il compenso di € 10,00 (€ 20,00 a ciclo completato in caso di somministrazione di due dosi di vaccino) per i propri assistiti.

La spesa per il riconoscimento dei suddetti compensi trova copertura nei Bilanci aziendali, a valere sulla quota del fondo sanitario assegnato.

Nota Finale 1

Vaccinazione dei soggetti, secondo quanto indicato nella Circolare Ministeriale, per condizioni a rischio:

E' facoltà del pediatra di libera scelta impiegare le dosi di vaccino eventualmente non utilizzate per vaccinare i soggetti, propri assistiti, rientranti nelle categorie a rischio.

Sono fatti salvi i progetti aziendali in corso per la vaccinazione dei bambini identificati nell'ambito delle categorie a rischio dalla Circolare Ministeriale citata in premessa, a carico dei pediatri che abbiano aderito agli stessi nei tempi utili.

Nota Finale 2

Il presente progetto potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, per le campagne vaccinali antinfluenzali degli anni successivi al presente, tenendo conto sia del numero di adesione dei PLS sia della percentuale di soggetti vaccinati rispetto al totale dei soggetti compresi nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.



Genova, li 17 SET. 2020

Per la Regione Liguria

Il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Dott. Francesco Quaglia



Il Commissario Straordinario della A.LI.SA.

Dott. G. Walter Locatelli



Il Segretario Regionale

F.I.M.P.

Dr. Michele Fiore



Il Segretario Regionale

Federazione CIPE- SISPe-SINSPe

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PER L'ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

PREMESSE

In attuazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 DLGS 502/1992 e s.m.i. di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 30/10/2020, la Regione Liguria e le OO.SS. della Pediatria di Famiglia concordano e sottoscrivono il presente AIR contenente disposizioni negoziali relativi agli scopi enunciati nell'ACN per la pediatria di libera scelta del 30.10.2020.

Preso atto che

- i. l'ACN sancisce all'art. 4 che i PdLS integrano i compiti già fissati dall'art. 13 bis dell'ACN 15/12/2005 e s.m.i. con le attività di esecuzione dei test come di seguito descritti, prevedendo l'accesso su prenotazione, e dispone che negli accordi decentrati regionali ne venga concordata l'organizzazione.
- ii. l'ACN pediatria 30.10.20, all'art. 4 comma 3, riporta:

"Le Regioni, nell'ambito degli AAIRR:

- organizzano, concordando per la parte di interesse dei pediatri di libera scelta con le rappresentanze di categoria degli stessi, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse della pediatria di libera scelta);

- in forza delle disponibilità rilevate, possono prevedere anche forme di adesione dei pediatri al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente".

Il presente Accordo integrativo regionale trova copertura economica:

- **per la parte relativa all'attività del PdLS di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi**, nei fondi stanziati dall'art. 18 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi positivi al virus SARS-Cov-2 - fino al 31.12.2020. Tale stanziamento rappresenta il limite di spesa per il periodo di riferimento.
- **Per la parte relativa all'impegno all'esecuzione dei tamponi per test molecolare di conferma, nei fondi regionali a tal proposito individuati.**

Sulla base di siffatte premesse – parte integrante del presente Accordo – in attuazione delle disposizioni di cui al citato Accordo Collettivo Nazionale, si concorda quanto di seguito indicato.

1) ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI (TAR)

1. Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, il PdLS convenzionato con il SSR (titolare di incarico a tempo indeterminato, temporaneo, provvisorio, di sostituzione) è tenuto a svolgere l'attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità

diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda.

2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica.
3. Il PdLS svolge l'attività di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione dell'Azienda di riferimento:
 - a. **Direttamente nel proprio studio**, o in spazi da lui individuati o attraverso le forme organizzative complesse (es. pediatria di gruppo o altro) della Pediatria di famiglia tramite formale delega - intendendosi per "studio" qualunque locale che il medico ritenga d'individuare come luogo idoneo allo svolgimento dell'attività in argomento -. Per tali fattispecie il medico gestisce in maniera del tutto autonoma l'organizzazione dell'attività di somministrazione dei tamponi, **rivolta solo nei confronti dei propri assistiti**, ivi comprese le modalità di accesso dei pazienti.
 - b. **Presso le sedi messe a disposizione dall'Azienda** (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria) qualora il medico ravvisi l'inidoneità del proprio studio o l'impossibilità di organizzare autonomamente l'attività.

In entrambi i casi a. e b., il PdLS deve darne comunicazione all'Azienda di appartenenza. In ogni caso, è data la possibilità ai Pediatri di cambiare la sede dichiarata originariamente, anche lungo la durata del presente accordo.

- c. Qualora il PdLS optasse per l'effettuazione dei tamponi nel proprio studio o all'interno di forme organizzative della PdLS, gli verrà riconosciuta, qualora non ne fosse già provvisto, l'indennità per il personale infermieristico, incaricato in conformità alle modalità di cui all'ACN, per il periodo di validità del presente AIR, con la quota capitaria di € 7.50 per il numero degli assistiti in carico.
La presenza e l'attività dell'infermiera dovrà essere documentata dal medico alla ASL di appartenenza.
La spesa relativa al riconoscimento al PdLS della suddetta indennità per il personale infermieristico incaricato nel periodo di validità del presente AIR trova copertura nella disponibilità dei fondi aziendali di cui ai vigenti ACN e AA.IRR; la corresponsione di detta indennità potrà essere confermata dall'Azienda oltre il termine di validità del presente AIR, per il riconoscimento ai sensi dell'ACN e AA.II.RR. vigenti, in ragione della disponibilità dei menzionati fondi aziendali.
 - d. Le AASSLL garantiscono personale infermieristico presso le sedi messe a disposizione dall'Azienda (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da Associazioni di volontariato), o nelle altre sedi previste dal presente accordo (forme organizzative complesse della PdLS, considerate quali sedi di ambulatorio distrettuale, di cui al punto 3 a del presente articolo)
 - e. Negli orari in cui il PdLS è impegnato nell'effettuazione dei TAR non sarà obbligato alla contattabilità telefonica; l'impegno orario svolto all'interno delle strutture ASL o delle forme organizzative della PdLS, sarà parte integrante e compreso nell'impegno orario settimanale.
4. Relativamente al punto 3b, il Distretto, di concerto con i PdLS rappresentanti di distretto, organizza e coordina l'attività dei medici.

5. Nei casi in cui il TAR viene eseguito nelle forme organizzative della Pediatria territoriale identificate come sede di ambulatorio distrettuale e/o presso le sedi messe a disposizione dall'Azienda, la ASL provvederà a:
 - i. PC collegato alla rete per gli adempimenti previsti dal presente accordo;
 - ii. smaltimento dei rifiuti speciali;
 - iii. personale con mansioni segretariali;
 - iv. personale infermieristico come previsto al punto 3 comma c e d del presente accordo
6. L'accesso dei pazienti dovrà essere organizzato su prenotazione e previo triage telefonico.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI MESSE A DISPOSIZIONE DEI MEDICI DALLE AZIENDE E DEFINIZIONE DELLE TURNAZIONI

1. L'Azienda, nell'ambito del proprio contesto organizzativo, deve individuare presso ciascun Distretto una sede/struttura ove il PdLS che non svolga l'attività presso il proprio studio dovrà effettuare l'attività di somministrazione dei tamponi sia ai propri assistiti che agli assistiti di altri PdLS del Distretto. Nel caso la sede individuata sia la stessa destinata ad analoga attività degli MMG, dovrà essere concordato un orario dedicato. L'accesso dei pazienti dovrà essere organizzato su prenotazione e previo triage telefonico.
2. I responsabili dei Distretti organizzano, di concerto con i PdLS rappresentanti di distretto, il servizio e definiscono, con i PdLS che non svolgano l'attività presso il proprio studio, il sistema di turnazione per lo svolgimento dell'attività.
3. *Le ASL sulla base del presente Accordo devono prevedere un percorso dedicato ai fini della tutela della salute degli operatori attori del presente accordo, mediante esecuzione di tampone diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 con cadenza da concordare con la ASL.*
4. Oltre al precedente punto 3, si concorda che il medico del territorio, ai primi sintomi, abbia accesso (alla pari del personale scolastico) nel percorso rapido "covid-scuola" per la diagnosi precoce. A tale scopo si appronta specifica voce su POLISS.

3. FORNITURA DEI TAMPONI E DEI DPI

1. La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test, ai medici è assicurata dal Commissario per l'emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (camici idrorepellenti monouso, mascherine, visiere-occhiali, copricapo, calzari, guanti ovvero DPI previsti per lo svolgimento di attività analoghe) secondo le modalità comunicate da A.Li.Sa. o dall'Azienda di riferimento, ovvero direttamente dall'Azienda relativamente ai PdLS che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, ai quali saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (camici idrorepellenti monouso, mascherine, visiere-occhiali, copricapo, calzari, guanti ovvero DPI previsti per attività analoghe) forniti dal Commissario per l'emergenza Covid-19 o dalla ASL.
2. Come previsto al c.9 dell'art.4 ACN 30/10/2020, in assenza dei necessari, sopracitati, Dispositivi di Protezione Individuale, forniti per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il pediatra non è tenuto ai compiti del presente articolo e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.




4. TARGET AFFIDATO AL PdLS PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI

1. Il target affidato al PdLS riguarda, **per i propri assistiti**:

- a) I contatti stretti asintomatici (così come identificati dal DPCM 12 ottobre 2020*) individuati dal PdLS oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione
- b) Caso sospetto di contatto che il PdLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido come previsto da ACN 30/10/2020, art.4 c.6, punto b

() Circolare Min. Salute 12/10/2020, Contatti stretti asintomatici*

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

☐ *un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure*

☐ *un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.*

Solo nel caso in cui il PdLS si trovi a operare nelle strutture rese disponibili dall'Azienda, **per gli assistiti di altri PdLS:**

- c) Contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 gg di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal DdP al pediatra impegnato nell'ambulatorio distrettuale.
2. Per i medici che hanno comunicato di svolgere l'attività nel contesto organizzativo dell'Azienda, è compito del Distretto, di concerto con i PdLS rappresentanti di distretto, organizzare il servizio e definire la turnazione dei medici.
3. E', altresì, compito del Distretto fornire al medico individuato la lista dei pazienti, nonché organizzare l'accesso su prenotazione

5. ATTIVITA' CUI DEVE ATTENDERE IL MEDICO CHE EFFETTUA IL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO

1. **Registrazione della prestazione su POLISS:**

- a. Il PdLS che effettua il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato nell'apposita sezione dedicata del portale regionale POLISS, come specificato nella nota A.LiS.A. n. 31799.10-11-2020 e da ACN art 4, comma 7

2. **Attività conseguenti all'esito del tampone:**

- a. **In caso di esito non reattivo (negativo)** il medico rilascia relativa attestazione al paziente come previsto da ACN art. 4 comma 7. (referto esito Tampone)
- b. **In caso di esito reattivo (positivo)** solo per i pazienti del PdLS o afferenti all'ambulatorio distrettuale o alle altre forme previste dal presente accordo, il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda (utilizzando il portale POLISS come specificato nella nota A.LiS.A. n. 31799.10-11-2020 e da ACN art 4, comma 7) per i provvedimenti conseguenti, e raccomanda al paziente l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.



6. ATTIVITA' AGGIUNTIVA SU BASE VOLONTARIA DEL PdLS DI SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI PER TEST MOLECOLARE DI CONFERMA

1. Su base volontaria, il PdLS può rendersi disponibile, manifestando l'impegno all'Azienda, a effettuare i tamponi per test molecolare di conferma ai pazienti ai quali abbia effettuato il tampone antigenico rapido e sia risultato reattivo.
2. L'impegno alla somministrazione dei tamponi per test molecolare di conferma dovrà essere comunicato dal PdLS all'Azienda contestualmente alla comunicazione relativa alla modalità di svolgimento dell'attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi (presso il proprio studio oppure presso le sedi messe a disposizione dall'Azienda, o altre strutture previste dal presente accordo.
3. Procedure per la modalità di identificazione e ritiro del campione per tampone molecolare ed invio ai laboratori di riferimento nelle varie ASL:
 - Identificare, in maniera univoca, il campione scrivendo cognome, nome, data di nascita, codice fiscale del paziente e data di esecuzione del tampone che verranno apposti sulla etichetta identificativa del tampone e su relativo foglio di accompagnamento da condividere con le rispettive Aziende sulla base del formato concordato con le Asl.
 - Il ritiro ed il trasporto dei tamponi da processare per il metodo molecolare è a carico della ASL sia che si tratta di campioni provenienti dall'ambulatorio del PdLS che dalle altre sedi descritte nel presente accordo.

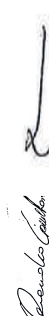
Pertanto è compito del Distretto:

- a) Fornire al medico, sia che operi presso il proprio studio, sia che operi nel contesto aziendale, i tamponi per test molecolare di conferma.
- b) Concordare preventivamente, con il PdLS, le modalità di ritiro dei campioni prelevati per l'invio secondo procedure condivise.

L'attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi e di effettuazione dei tamponi molecolari di conferma (quest'ultima su base volontaria ai sensi del presente AIR), deve essere erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica, tenendo conto anche di accertate condizioni di fragilità del Pediatra di Famiglia.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. In considerazione della complessità organizzativa:
 - a. la tariffa da corrispondere al PdLS per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, è stabilita pari a € 18,00 per tampone se l'attività viene svolta presso il proprio studio, o in spazi da lui individuati, o attraverso le forme organizzative della Pediatria di Famiglia, e pari a € 12,00 a tampone se l'attività viene svolta nella sede dell'Azienda;



- b. al PdLS che esegue i tamponi per test molecolare di conferma ai pazienti ai quali abbia effettuato il tampone antigenico rapido con esito reattivo, viene corrisposta una quota di € 20,00 per ognuno dei tamponi molecolari eseguiti.

8. ATTIVITA' AGGIUNTIVA SU BASE VOLONTARIA DI AFFIANCAMENTO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'attuale situazione emergenziale e lo scenario epidemico che si sta delineando, caratterizzato da una trasmissibilità diffusa di SARS-CoV-2, richiedono un potenziamento dei servizi erogati dalla medicina sul territorio quale contributo fondamentale per mantenere sotto controllo la trasmissione del virus.

Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti, l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità delle Aziende, a tale scopo i PdLS provvederanno a:

1. Segnalazione su POLISS dei contatti stretti di caso positivo identificati con comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL alla famiglia o al referente scolastico/di comunità;
2. Relativa presa in carico del monitoraggio e programmazione dei test secondo le necessità del caso per i soggetti segnalati, contatti di caso o positivi.
3. Chiusura del caso, attraverso la funzione presente su portale POLISS, del soggetto risultato negativo al test antigenico rapido di cui al paragrafo 5, punto 2 - lettera a. del presente AIR.

A tal proposito si fa riferimento alle indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena riportate nella circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020, ed eventuali successive modifiche.

(Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Al fine dell'espletamento di tale attività è prevista la possibilità di inserimento sul sistema POLISS della data corrispondente alla cessazione dei sintomi (campo: asintomatico da __/__/__).

8.1 TRATTAMENTO ECONOMICO

L'attività di cui al punto 8 viene remunerata con euro 25,00 (più oneri aggiuntivi) a paziente fino ad un massimo di € 700,00 mensili (più oneri aggiuntivi), corrispondenti a 28 pazienti segnalati.

8.2 In analogia a quanto previsto dal "percorso covid-scuola" le richieste delle prestazioni ambulatoriali oggetto del presente accordo verranno inserite sul portale POLISS e intercettate dal CUP ai fini della prenotazione.

9. AMBULATORI, DI SICUREZZA, DISTRETTUALI DI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

1. Le Aziende, valutata la disponibilità dei PdLS su base volontaria, ed anche in considerazione di aree geografiche disagiate ove il percorso Covid-scuola è di più difficile attuazione, possono organizzare, anche nelle sedi individuate per l'attività di somministrazione dei tamponi, degli ambulatori distrettuali di Pediatria di Famiglia, con la presenza di un PdLS afferente al Distretto e una unità di personale infermieristico dell'Azienda, con orario concordato e dedicato. In tali ambulatori, previa prenotazione e



trriage telefonico, potranno essere sottoposti a visita e ad eventuale tampone casi sospetti paucisintomatici.

2. Tali ambulatori dovranno essere organizzati in modo da garantire tutte le misure volte alla prevenzione del contagio indicate dalle normative vigenti.
3. Tale attività viene considerata nell'ambito del debito orario del PdLS, e remunerata con € 60,00/ora più oneri accessori se svolta oltre tale orario.
4. Le modalità di attuazione dell'ambulatorio verranno concordate con il Direttore del Distretto

10. DURATA DELL'ACCORDO

1. La copertura degli oneri derivanti dalla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi o altro test di cui all'Accordo Collettivo Nazionale PdLS 30/10/2020 viene prevista dall'art. 18 del citato D.L. 137/2020 con stanziamento che rappresenta il limite di spesa per il periodo fino al 31.12.2020.
2. La spesa relativa al riconoscimento al PdLS dell'indennità per il personale infermieristico incaricato nel periodo di validità del presente AIR trova copertura nella disponibilità dei fondi aziendali di cui ai vigenti ACN e AA.IRR; la corresponsione di detta indennità potrà essere confermata oltre il termine di validità del presente AIR, per il riconoscimento ai sensi dell'ACN e AA.II.RR. vigenti, in ragione della disponibilità dei menzionati fondi aziendali.
3. Il presente accordo integrativo, in collegamento con l'Accordo Collettivo Nazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 5 dello stesso è valido fino al 31/12/2020, e potrà essere prorogato previa intesa tra le parti o in base a disposizioni nazionali.

11. REALIZZAZIONE E VERIFICHE

L'organizzazione, il monitoraggio, le verifiche relative alla realizzazione del presente accordo e la raccolta dei dati riguardanti le attività effettuate finalizzate alla relativa liquidazione dei compensi sono a carico delle ASL.

12. ACN PdLS 30/10/2020: ART. 3 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO

1. Le parti concordano di dare mandato alla definizione di quanto stabilito all'art. 3 dell'ACN del 30/10/2020 con particolare riguardo al comma 3, tenendo conto degli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale di cui all'articolo 1 dell'ACN 21 giugno 2018 di cui ai punti c (ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO) e d (GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA)
2. A tale scopo è stabilito che le forniture delle attrezzature necessarie agli scopi di cui al precedente punto 1 siano espletate entro il primo semestre dell'anno 2021.
3. Le attrezzature necessarie agli scopi di cui al precedente punto vengono stabilite da appositi accordi regionali anche tenendo presente quanto già comunicato, dalle OOSS, alle AASSLL nel mese di novembre 2020 e nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia.

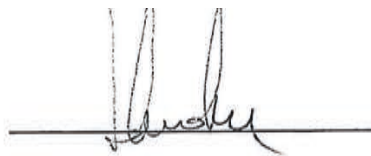
Genova... 24 NOV. 2020

Regione Liguria
Il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Dott. Francesco Quaglia

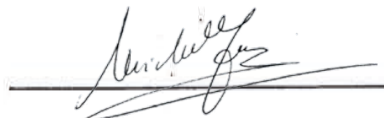


7

A.LI.SA.
Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Walter Locatelli', written over a horizontal line.

F.I.M.P.
Il Segretario Regionale
Dr. Michele Fiore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele Fiore', written over a horizontal line.

Federazione CIPE-SISPe-SINSPe
Il Segretario Regionale
Dr. Alessandro Giannattasio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro Giannattasio', written over a horizontal line.A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a single, stylized, curved stroke.

ALLEGATO 1. LAVORATORI FRAGILI

SIML (Soc. Italiana Medicina del Lavoro), ANMA (Ass. Naz. Medici di Azienda e Competenti), CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) hanno proposto di considerare per la sussistenza della condizione di "fragilità" le seguenti malattie croniche, statisticamente associate ai casi mortali correlati alla malattia Covid-19 finora registrati:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
 - Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
 - Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
 - Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
 - Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
 - Insufficienza renale cronica;
 - Insufficienza surrenale cronica;
 - Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
 - Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
 - Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
 - Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
-
- le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all'assistenza a casi sospetti/accertati d'infezione da Coronavirus



ALLEGATO 2. FORMAT FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TAMPONI MOLECOLARI

NOME MEDICO	COGNOME PZ	NOME PZ	DATA NASCITA	DI	COD FISCALE	DATA ESECUZIONE TAMPONE





ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE TRA LA REGIONE LIGURIA, A.L.I.S.A. E LE OO.SS. DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER IL POTENZIAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL PERSONALE DI STUDIO.

Premesse

Ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, l'adesione alle forme associative e l'utilizzo del personale di studio rappresentano per i pediatri di libera scelta convenzionati strumenti di sostegno nella realizzazione delle attività volte a:

- a) erogare prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria;
- b) erogare assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra pediatri di libera scelta ed altre categorie mediche;
- d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei pediatri di libera scelta con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali;
- e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei pediatri di libera scelta, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i pediatri associati svolgono a rotazione attività concordate;
- f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale;
- g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica.

Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, in corso di definizione, fornirà precise e più incisive disposizioni per l'adesione obbligatoria dei pediatri di libera scelta alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e alle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), come disposto dall'Atto di indirizzo del Comitato di Settore della medicina convenzionata, e le forme associative ed il personale di studio rappresenteranno parte integrante e sostanziale di dette forme organizzative complesse con le quali si realizzeranno, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale, le fondamentali condizioni di integrazione professionale e le funzioni volte ad assicurare sul territorio di competenza l'erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali di assistenza, a garantire la continuità dell'assistenza per la ottimale presa in carico dell'utente a partire in particolare dai pazienti cronici.

Sulla base di siffatte premesse – parte integrante del presente accordo – si concorda quanto di seguito indicato.

Finalità e contenuti dell'accordo

La Regione Liguria, in previsione della prossima revisione dell'assetto organizzativo dei servizi territoriali delle cure primarie, intende intervenire potenziando ulteriormente l'associazionismo e l'utilizzo del personale di studio per la pediatria di libera scelta, anche al fine di garantire la possibilità a ciascun pediatra di libera scelta di poter aderire ad almeno una forma associativa e/o utilizzare personale di studio.

In tal modo andranno a delinearsi le basi per sostenere più efficacia e accessibilità all'assistenza pediatrica, per ridurre il bisogno di impegnare i servizi sanitari di secondo e terzo livello, per aumentare l'efficienza complessiva del SSR e quindi operare a favore della sua sostenibilità.

Indirizzo
Carlo Gaudio

Nell'ambito dell'organizzazione distrettuale potranno, pertanto, essere condivisi in maniera più incisiva con i pediatri di libera scelta aderenti alle forme associative e fruitori di personale di studio, modalità e percorsi assistenziali e organizzativi afferenti in particolare alle attività indicate nei punti di cui in premessa.

In considerazione dell'entità delle risorse attualmente disponibili per il riconoscimento delle indennità di associazionismo e personale di studio, di cui ai fondi individuati ai sensi dell'art. 58 lettera B del vigente Accordo Collettivo Nazionale PLS e dell'art. 4 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n. 620 del 15/05/2009, al fine di garantire a tutti i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR, di poter aderire ad almeno una delle forme associative e/o di potersi avvalersi di personale di studio, si conviene di individuare il numero e la tipologia di indennità per ciascuna Azienda, e di integrare, conseguentemente, le risorse contrattualmente previste dagli accordi citati per ciascuna Azienda, come indicato nei prospetti seguenti:

ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria	n.
ind associazione	7
ind gruppo	15
ind collaboratore	12
ind infermiere	0

ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria	n.
ind associazione	12
ind gruppo	12
ind collaboratore	19
ind infermiere	2

ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria	n.
ind associazione	61
ind gruppo	15
ind collaboratore	14
ind infermiere	4

ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria	n.
ind associazione	14
ind gruppo	3
ind collaboratore	2
ind infermiere	1



ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria	n.
ind associazione	21
ind gruppo	1
ind collaboratore	8
ind infermiere	2

RISORSE AGGIUNTIVE INTEGRATIVE	
ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria	€ 90.846,25
ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria	€ 207.347,31
ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria	€ 123.791,09
ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria	€ 23.356,60
ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria	€ 35.093,03
TOTALE regionale	€ 480.434,27

Riconoscimento indennità

Ciascuna Azienda potrà riconoscere le indennità ai pediatri che ne faranno richiesta nel rispetto del numero e della tipologia indicati nella tabella di proprio riferimento; tali indennità saranno erogabili fino alla concorrenza massima della disponibilità di risorse, così come implementate con le risorse aggiuntive individuate con il presente accordo.

Le risorse relative alle indennità per medicina di gruppo e associazione che si renderanno disponibili per effetto della cessazione dei pediatri percettori delle stesse, torneranno ad incrementare i fondi al fine di corrispondere ai pediatri neo inseriti titolari e agli eventuali incaricati provvisori le medesime indennità, in via prioritaria ai componenti (titolari o incaricati provvisori) delle medicine di gruppo e di associazione delle quali i pediatri cessati facevano parte, secondo l'ordine di presentazione delle domande alla ASL; poi, in subordine:

1. ai componenti di altre medicine di gruppo della ASL,
2. in accoglimento delle richieste di pediatri in associazione semplice,
3. in accoglimento delle richieste dei pediatri singoli.

Per ciascuno dei punti 1., 2. e 3., le richieste saranno evase nel rispetto dell'ordine di presentazione alla ASL.

Le risorse relative alle indennità per il personale di studio (collaboratore di studio, personale infermieristico) resesi disponibili per cessazione dei pediatri percettori, andranno destinate in via prioritaria ai componenti delle medicine di gruppo (titolari o incaricati provvisori) delle quali i pediatri cessati facevano parte, secondo l'ordine di presentazione delle domande alla ASL; poi, in subordine:

1. ai componenti di altre medicine di gruppo della ASL e ai pediatri (singoli) in zone disagiate o in zone che, seppur non disagiate, logisticamente non consentono la costituzione/ partecipazione di/alle medicine di gruppo,
2. in accoglimento delle richieste di pediatri in associazione semplice,
3. in accoglimento delle richieste dei pediatri singoli.

Per ciascuno dei punti 1., 2. e 3., le richieste saranno evase nel rispetto dell'ordine di presentazione alla ASL.

Copertura economica

Le risorse aggiuntive di cui al presente accordo trovano copertura nei Bilanci Aziendali, a valere sulla quota del fondo sanitario - parte corrente - assegnato.

Nota finale 1

In funzione delle esigenze organizzative, a sostegno delle attività di cui alle premesse, di contingenti necessità assistenziali e delle richieste dei pediatri di libera scelta, le Aziende, previo parere favorevole del Comitato Aziendale, nel rispetto comunque delle risorse disponibili dei fondi, potranno:

- riconoscere forme associative più complesse (es. per passaggio da forma di associazione semplice a gruppo)
- riconoscere nuove indennità di personale infermieristico
- incrementare il numero delle tipologie di indennità di cui al presente accordo, nel rispetto comunque delle risorse disponibili dei fondi.

Genova, 24 novembre 2020

Regione Liguria
Il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Dott. Francesco Quaglia

A.L.I.S.A.
Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli

F.I.M.P.
Il Segretario Regionale
Dr. Michele Fiore

Federazione CIPe-SISPe-SINSPe
Il Segretario Regionale
Dr. Alessandro Giannattasio

